

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Presidente relatore

dott. Consigliere

dott. Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. del Ruolo Generale degli
affari contenziosi dell'anno posta in decisione all'udienza del
con la concessione di termini ex art. 190 cpc

TRA

elettivamente domiciliato presso gli avvocati che lo
rappresentano e difendono per procura speciale su foglio allegato alla citazione
in appello

APPELLANTE

E

In persona del procuratore speciale signor elettivamente
domiciliata presso l'avvocato Francesco Napolitano che la rappresenta e difende
per procura speciale in calce alla citazione in appello notificata

APPELLATA

OGGETTO: assicurazione infortuni

CONCLUSIONI:

all'udienza del le parti concludevano come in atti

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di _____ pubblicata il _____ rigettava la domanda proposta dal signor _____ di condanna della _____ oggi _____ al pagamento della somma di € 31.949,00 pretesa a titolo d'indennizzo assicurativo in forza di polizza danni da infortuni con scadenza 24 agosto 2011 in relazione alle lesioni subite in seguito a sinistro stradale occorso il 22 luglio 2011.

_____ proponeva appello con atto notificato il 15 settembre 2020 chiedendo, in riforma della decisione, l'accoglimento della domanda.

La compagnia _____ succeduta alla stipulante, si costituiva il _____ chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Con l'atto d'appello _____ censura la decisione lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 1892 cc con omessa valutazione delle prove nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione della decisione.

Il Tribunale ha motivato la sentenza evidenziando che l'assicurato, avendo affermato al momento della stipula di non aver subito sinistri nonostante i sei pregressi infortuni, aveva posto in essere una condotta colposa e gravemente negligente ai sensi dell'art. 1892 cc non avendo rilievo quanto affermato dall'attore di non essersi reso conto del contenuto della dichiarazione sottoscritta essendo infondata anche l'eccezione di decadenza da lui formulata.

L'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'assicuratore della reticenza della dichiarazione dell'assicurato, del dolo o della colpa grave di questi e del rilievo determinante della dichiarazione reticente dell'assicurato per la formazione del consenso dell'assicuratore.

Il motivo è infondato. La dichiarazione di non aver subito precedenti infortuni è certamente reticente stante l'espressa richiesta formulata dalla compagnia mentre non è contestato dall'appellante che questi avesse subito in tempi recenti numerosi infortuni. L'allegata mancata lettura del contratto sottoposto all'attore è poi condotta certamente connotata da colpa grave se si considera la

professione di ragioniere esercitata dall'attore da lui dichiarata in sede di visita medico legale con consapevolezza, per le presumibili conoscenze professionali, possedute dell'importanza ai fini della stipula e, in ogni caso, della quantificazione del premio, dell'elevata pregressa sinistrosità.

Conosciuta in seguito al sinistro l'esistenza di detti numerosi e recenti infortuni, la compagnia ha legittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo (cfr. Cass. n. 11/2010).

Le spese di lite del grado sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.

PQM

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di n. pubblicata il

sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002;

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021

Il Presidente estensore